



Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Giugno 2007

□ Comunicato n. 55/2007

LEGGE 28 maggio 2007, n. 68

“Disciplina dei **soggiorni di breve durata** degli stranieri per visite, affari, turismo e **studio**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 126 del 1° giugno 2007)

□ Comunicato n. 56/2007

DECRETO 8 maggio 2007 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

“Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80”.

(pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2007)

□ Comunicato n. 57/2007

DECRETO 30 marzo 2007, n. 71 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso **l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali**, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.”.

(pubblicato sulla G.U. n. 136 del 14 giugno 2007)

□ Comunicato n. 58/2007

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA 12 GIUGNO 2007, N. 183

Articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) in materia di definizione dei giudizi di **responsabilità amministrativa**

(si veda approfondimento)



□ Comunicato n. 59/2007

DECRETO 4 Giugno 2007 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dei materiali avanzati, da realizzarsi nella regione Lombardia. (Decreto n. 817/Ric)”.

(pubblicato sulla GU n. 137 del 15 giugno 2007)

□ Comunicato n. 60/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 Febbraio 2007, n. 74

“Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli **esecutori di lavori pubblici**”.

(pubblicato sulla GU n. 139 del 18 giugno 2007)

□ Comunicato n. 61/2007

DECRETO 8 Giugno 2007 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

“Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto dei PC da parte di **collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto**, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”.

(pubblicato sulla GU n. 139 del 18 giugno 2007)

□ Comunicato n. 62/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Marzo 2007, n. 75

“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

(pubblicato sulla GU n. 140 del 19 giugno 2007)

□ Comunicato n. 63/2007

COMUNICATO – AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

“Contratto **d'interpretazione autentica** dell'articolo 7, comma 2 della parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale”.

(pubblicato sulla GU n. 145 del 25 giugno 2007)



□ Comunicato n. 64/2007

DECRETO 19 Aprile 2007 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione di proposte della Commissione FIRB, relative a progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali (seduta del 19 dicembre 2006). (Decreto n. 697/Ric)”.

(pubblicato sulla GU n. 147 del 27 giugno 2007)

APPROFONDIMENTI

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA 12 GIUGNO 2007 n. 183

Articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) in materia di definizione dei giudizi di responsabilità amministrativa

(commento di Giuseppe Bredice)

La pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata interviene nella materia dei **giudizi di responsabilità dei dipendenti pubblici innanzi alla Corte dei Conti**.

In particolare, la pronuncia in esame si occupa dell'istituto della **definizione dei giudizi di responsabilità amministrativa mediante il pagamento di una somma**.

Più nello specifico, le questioni sollevate dalla Corte dei Conti, sezione d'appello per la Regione Sicilia, riguardano le norme introdotte dall'articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Com'è noto, tali norme prevedono:

- che “Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito **mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza**”

- che “La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, **determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado**, stabilendo il termine per il versamento”

- che “Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello”



Le ordinanze di rimessione, ricorda la Corte, muovono dal presupposto interpretativo **che, in presenza di una istanza di definizione del giudizio di responsabilità formulata dal condannato in primo grado, “il potere della Corte dei Conti sia limitato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità della domanda...il giudice contabile, si sostiene, sarebbe obbligato ad accogliere in ogni caso la richiesta di applicazione del beneficio, potendo unicamente decidere l'entità del quantum (dieci, venti o trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado)”**

Con l'intervento in commento, invece, la Corte Costituzionale ha chiarito che le disposizioni introdotte dalla suindicata legge finanziaria **non limitano il potere di cognizione del giudice al mero esame dei presupposti di ammissibilità dell'istanza, “ma richiedono che il giudice stesso valuti tutti gli elementi desumibili dall'accertamento dei fatti, già compiuto nella sentenza di primo grado..”**

Di talchè, è stato precisato che le norme introdotte dalla legge finanziaria **“consentono l'accoglimento dell'istanza di definizione in appello solo se il giudice – avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione- ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado”**.

E' stato quindi ritenuto che **“la sussistenza di un ampio potere del giudice contabile di rigettare l'istanza in caso di non meritevolezza della definizione in via abbreviata costituisca un presidio adeguato alla tutela dei principi costituzionali”**

In buona sostanza, secondo la Corte Costituzionale, se **“il giudice di appello si convince che l'intensità della colpa e le altre circostanze del caso fanno ritenere equa una riduzione fino al trenta per cento della condanna di primo grado, egli accoglierà l'istanza; in caso contrario, la respingerà”**

La Corte Costituzionale **non ha quindi accolto l'interpretazione secondo la quale le norme introdotte dalla finanziaria prevedevano una sorta di automatismo per cui la richiesta del condannato doveva essere accolta, salvo il potere del giudice di decidere unicamente sull'entità del quantum (10 %, 20 % o 30 %).**

La Consulta infatti, con riferimento proprio alle disposizioni introdotte dalla legge n. 266/2005, ha precisato che solo **“così interpretate, le norme denunciate si sottraggono ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalle ordinanze di rimessione.. esse, infatti, non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale”**.

* A cura di: Area Legale - Politecnico di Milano

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.